

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI

TIROCINIO

TRA

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F./Partita IVA

01131710376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella

persona di:

Prof. COSTANTINO MARMO (C.F. MRMCTN58A13A745Q)

in qualità di:

Presidente della Scuola di Lettere e Beni Culturali

il quale interviene al presente atto in forza di quanto stabilito nel Regolamento

generale per lo svolgimento delle attività di tirocinio approvato rispettivamente

nelle sedute del Senato Accademico del 30/4/03 e nel Consiglio di

Amministrazione del 1/7/03 e successive modificazioni, (d'ora innanzi

l'Università)

E

@uxilia (C.F. 90106360325)

con sede legale in Via Carraria, 101 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

nella persona del legale rappresentante

MASSIMILIANO FANNI CANELLES (C.F. FNNMSM65M22L424C)

(d'ora innanzi Soggetto Ospitante)

PREMESSO CHE

- Ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare

"convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al

completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni

finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere

più proficuo l'insegnamento".

- Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del DM 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati;

- Ai sensi dell'art. 11 del DL 138/2011 convertito in Legge con provvedimento n. 148/2011 che innova la materia dei tirocini formativi e di orientamento e ridefinisce gli ambiti di applicazione e di attivazione degli stessi.

- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal DM 270/04, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

– In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.

- L'Università attraverso la stipula di convenzioni quadro intende offrire:

- agli studenti attività formative rientranti pienamente nel percorso di studio;
- ai neolaureati esperienze dirette a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

• ai laureandi e/o laureati lo svolgimento di tirocini richiesti per l'ammissione

agli esami di Stato per l'esercizio delle professioni che richiedono questa

esperienza.

- Si intende per :

tirocinio curriculare: il tirocinio rivolto agli studenti che completa il percorso di

studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte

in strutture anche esterne all'Ateneo; tale tirocinio favorisce anche un primo

incontro con il mondo del lavoro;

tirocinio formativo e di orientamento: il tirocinio rivolto laureati che abbiano

terminato gli studi da non più di dodici mesi, finalizzato alla conoscenza diretta

all'inserimento nel mondo del lavoro.

E' uno strumento facoltativo che consente di realizzare una reale esperienza

lavorativa (pur non costituendo, parimenti al tirocinio curriculare, un rapporto

di lavoro) successivamente al periodo di studio.

tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato: è il tirocinio previsto dalla

normativa in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio di talune professioni e consente di realizzare una reale esperienza

lavorativa (pur non costituendo, al pari dei tirocini previsti nei punti precedenti,

un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio,

per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico profilo professionale.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Obblighi del Soggetto ospitante

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie

strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università per lo svolgimento di tirocini e tesi e/o laureati anche nei 12 mesi successivi al termine degli studi.

Il Soggetto ospitante favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi produttivi.

Il numero e la tipologia di tirocinanti accolti sarà stabilito concordemente dalle parti.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto del Soggetto ospitante, le attività svolte.

Art. 3 Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti, con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

- il personale universitario, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

- il personale dipendente dal Soggetto ospitante, impiegato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione del

Soggetto ospitante contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché, con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Le parti si impegnano affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 4 Affidamento di compiti didattici integrativi

L'Università potrà valutare ipotesi di affidamento di compiti didattici integrativi, ai sensi delle norme vigenti ad esperti qualificati del Soggetto ospitante.

In tal caso il Soggetto ospitante si impegna ad assicurare il proprio personale titolare di tali incarichi presso l'Università, contro gli infortuni che dovessero subire, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

Art. 5 Tirocinio Modalità/Contenuti

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo, sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e previsti dal Corso di Studio di appartenenza sia che sia finalizzato ad agevolare le scelte professionali.

L'Università assegna per ogni tirocinante un tutore, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocinio curriculare a conclusione delle attività pratiche la

Commissione di Tirocinio procederà alla verifica del profitto al fine dell'acquisizione dei relativi crediti; le modalità di tale verifica sono contenute del regolamento di tirocinio del corso di studio.

L'attività di tirocinio formativo e di orientamento può essere riconosciuto in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio.

Art. 6 Programma di tirocinio/Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un programma di tirocinio, nel caso di tirocinio curriculare mentre per il tirocinio tirocinio formativo e di orientamento, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore universitario e del responsabile della Soggetto ospitante
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Le Parti si impegnano per quanto di propria competenza a provvedere alle comunicazioni di avvio del tirocinio alle strutture provinciali territorialmente competenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutore e del responsabile del Soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed

evenienza;

- svolgere le attività definite dal programma di tirocinio o dal progetto

formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o

conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo

svolgimento del tirocinio.

– compilare, nel caso di tirocinio obbligatorio, il libretto diario delle

attività svolte, consegnato dall'Università e produrre la documentazione finale

richiesta per la valutazione del tirocinio prevista dal Consiglio di Corso

di studi.

Art. 8 Tirocinio finalizzato all'accesso all'Esame di Stato

Il tirocinio finalizzato all'accesso all'esame di Stato sarà regolato di volta in

volta dalla specifica e speciale normativa di riferimento, ferma restando la

disciplina dettata dal regolamento generale per le attività di tirocinio e

dall'articolato della presente convenzione, in quanto compatibile.

Art. 9 Certificazioni

Al termine del tirocinio formativo e di orientamento il Soggetto ospitante

rilascerà al tirocinante apposito attestato relativo allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini curriculari, allo studente verrà rilasciato dall'Università un

libretto diario nel quale il referente aziendale, per conto del Soggetto ospitante,

attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 10 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto a trattamento dei

dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e

giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 Risultati dell'attività

I risultati dell'attività del tirocinante realizzati durante il periodo di tirocinio rimangono di proprietà del Soggetto ospitante, fermo restando il diritto di paternità dell'opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, fatta salva l'approvazione da parte del Soggetto ospitante, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta dal tirocinante presso il Soggetto ospitante.

Tale pubblicazione potrà essere differita a seguito delle necessità brevettuali che dovessero emergere da parte del Soggetto ospitante.

Art. 12 Oneri finanziari

La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per il Soggetto ospitante e per l'Università.

Art. 13 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di un anno e verrà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 14 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131.

E' esente dall'imposta di bollo ai sensi della vigente normativa ed all'iscrizione negli appositi Albi che regolano:

- le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS – D.lgs. 460/1997)

- le Organizzazioni di Volontariato (legge quadro sul volontariato. 266/91)

- le Associazioni di Promozione Sociale (L. 383/2000 -).

Bologna,

(firma per l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)

Prof. COSTANTINO MARMO

Presidente della Scuola di Lettere e Beni Culturali

(firma per @uxilia)

Il Rappresentante Legale MASSIMILIANO FANNI CANELLES